

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 2008 ⁽¹⁾.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio medesimo, dott. Gianni Letta ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 giugno 2008, n. 129.

(2) Vedi, ora, il D.P.C.M. 16 luglio 2008 che ha sostituito il presente decreto.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 10, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2008, con il quale il dott. Gianni Letta è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 44, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, che dispone l'ultrattività delle norme della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in relazione alle attività e funzioni di SISMI, SISDE e CESIS fino all'emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 4, 6, 7, 21 e 29;

Visto l'art. 1, comma 21, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, che ha abrogato l'art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

Ritenuto opportuno integrare la delega del Sottosegretario Letta con le funzioni in materia di servizi di sicurezza;

Decreta:

[Articolo unico]

1. Al Sottosegretario di Stato dott. Gianni Letta, oltre quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008, sono delegate:

a) tutte le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri non in via esclusiva dalla legge 3 agosto 2007, n. 124;

b) fino alla compiuta attuazione della riforma dei sistemi di informazione per la sicurezza della Repubblica:

1) la funzione di presiedere il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e sicurezza (CESIS);

2) la facoltà di rappresentare il Presidente del Consiglio dei Ministri davanti agli organi parlamentari di controllo;

3) le attività di coordinamento indicate nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

4) l'adozione di provvedimenti previsti da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplinano lo stato giuridico e l'ordinamento del personale, la direzione degli uffici, l'organizzazione e l'ordinamento degli organismi di informazione e sicurezza, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1985 in ordine all'emanazione, da parte del segretario generale del CESIS e dei direttori del SISMI e del SISDE, dei provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale.

2. Al Sottosegretario di Stato è delegato il compito di predisporre testi normativi di riforma o di esecuzione della riforma in materia di Servizi di informazione e sicurezza e di segreto di Stato, avvalendosi anche di apposite commissioni di studio a tale fine costituite.

3. Il Sottosegretario di Stato assolve ogni altra funzione specifica che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga delegargli, nel rispetto della legge.

4. Restano, comunque, riservati al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) l'alta direzione, la responsabilità politica e generale ed il coordinamento della politica informativa e di sicurezza;

b) la nomina e la revoca del segretario generale del CESIS e del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS);

c) la nomina e la revoca del vice segretario generale del CESIS;

d) la nomina e la revoca dei capi reparto del CESIS;

e) la nomina e la revoca del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI);

f) la nomina e la revoca del dirigente preposto all'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe);

g) gli atti relativi alla conferma del segreto di Stato;

h) la determinazione, su proposta dell'organo competente, delle somme da assegnare per le spese della segreteria generale del CESIS, del SISMI, del SISDE, dell'AISE, del DIS e del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti ⁽³⁾.

(3) Vedi, ora, il D.P.C.M. 16 luglio 2008 che ha sostituito il presente decreto.